

Avv. Alexandra Marrazzo

Via Properzio n. 5 – 00193 Roma

Tel. 02890431 - fax 028051733

e-mail alexandra.marrazzo01@gmail.com

indirizzo pec alexandra.marrazzo@milano.pecavvocati.it

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nel giudizio R.G. 6955/2024

dalla dott.ssa **Federica Tagliabue**- C.F. TGLFRC96E46C933X, nata a Como, il 6 maggio 1996, residente a Milano (MI), piazzale Cantore n. 4 (20123), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. **Alexandra Marrazzo** (C.F. MRRLND96A59A192P - PEC: alexandra.marrazzo@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Properzio n. 5 (FAX: 02.80.51.733), nonché al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata;

- Ricorrente -

contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Ministero per la Pubblica Amministrazione - Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Ministero per la Pubblica Amministrazione - Commissione Interministeriale Ripam, FormezPA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;

- Amministrazioni intimete -

e nei confronti

- della **dott.ssa Paola Capalbo** (C.F. CPLPLA70P67F205F);

- del **dott. Flavio Terreri** (C.F. TRRFLV86M22F205M);

- della **dott.ssa Claudia Dell'acqua** (C.F. DLLCLD79D60E514U);

- *Controinteressati* -

Per l'annullamento

- del verbale n. 12 del 10 giugno 2024 della Commissione esaminatrice, acquisito dalla ricorrente solo in data 4 luglio 2024 attraverso il deposito in giudizio dalla Difesa del Ministero della Giustizia (**doc. 22**);

- della schermata di attribuzione del punteggio alla Dott.ssa Tagliabue, acquisito dalla ricorrente solo in data 4 luglio 2024 attraverso il deposito in giudizio dalla Difesa del Ministero della Giustizia (**doc. 23**);

- dall'integrazione della graduatoria per la Corte d'Appello di Milano, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024 (**doc. 24**);

- del provvedimento prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con cui è stata approvata la graduatoria per scorrimento del Concorso oggetto del presente procedimento ed è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati ivi elencati (**doc. 25**);

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

*** **

Premessa

I fatti di causa sono esposti nel ricorso originario, al quale si rinvia integralmente per una più approfondita illustrazione dei dettagli della procedura.

Con ordinanza n. 3130 dell'11 luglio 2024, codesto ecc.mo TAR ha accolto la domanda cautelare annessa al ricorso della Dott.ssa Tagliabue in quanto assistito da adeguato *fumus e periculum*, fissando la pubblica udienza per la trattazione del merito al 17 dicembre 2024.

Al fine di evitare qualsiasi profilo di improcedibilità del ricorso, la Dott.ssa Tagliabue si vede costretta ad impugnare con motivi aggiunti la sopravvenuta graduatoria aggiornata (doc. 24 e 25), nonché della schermata di attribuzione del punteggio alla Dott.ssa Tagliabue (doc. 23) e il verbale n. 12 del 10 giugno 2024, entrambi ottenuti solo in data 4 luglio 2024 a seguito del deposito della memoria cautelare da parte del Ministero nel presente giudizio; nell'auspicio che, nella più approfondita sede di merito, codesto ecc.mo TAR possa confermare l'orientamento anticipato in sede cautelare.

Si ripropongono pertanto le censure formulate con il ricorso originario; con la precisazione che esse sono rivolte, appunto in via derivata e connessa, al verbale di attribuzione del punteggio alla Dott.ssa Tagliabue (doc. 23), al verbale n. 12 del 10 giugno 2024 (doc. 22) e alla graduatoria aggiornata (docc. 24 e 25).

Ulteriormente, pare opportuno censurare l'illegittimità dei contenuti del verbale n. 12 del 10 giugno 2024, nonché la contraddittorietà delle valutazioni svolte rispetto quanto ivi contenuto, con il motivo che segue

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E LEALE COLLABORAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE

Con verbale n. 12 del 10 giugno 2024, la Commissione esaminatrice ha stabilito di attribuire “*punti zero in caso di impossibilità di reperire l'informazione* – vale a dire l'esistenza del titolo di laurea con indicazione del punteggio conseguito- *tra la documentazione già in possesso dell'Amministrazione*” (pag. 4, doc. 22).

La pretesa contrasta con i principi di buona fede e correttezza che impongono l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio anche nell'ambito dei concorsi pubblici.

Sul punto, è da tempo affermato che «*nell'ambito dei concorsi pubblici l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione*» (TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 novembre 2022, n. 14797).

In tale pronuncia è stato infatti precisato che la dichiarazione da parte del candidato di un titolo che ne presuppone necessariamente un altro, non dichiarato, non può considerarsi totale carenza allegatoria del titolo presupposto, bensì una mera allegazione parziale dello stesso che richiede l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nella specie, la Commissione ha preteso di sottrarsi in radice all'onere di procedere al soccorso istruttorio, in spregio ai più elementari doveri di buona fede e collaborazione.

*

In ogni caso, l'attribuzione del punteggio da parte dell'amministrazione contrasta con la stessa disposizione citata al principio del presente motivo (cfr. pag. 4, doc. 22), cui Commissione si era auto-vincolata: **nonostante l'amministrazione avesse la piena disponibilità di consultazione del titolo e del punteggio conseguito dalla ricorrente** ha preteso di attribuire zero punti alla Dott.ssa Tagliabue, in violazione degli stessi parametri cui l'amministrazione risultava essersi auto-vincolata.

Infatti, come rilevato anche da codesto ecc.mo TAR nell'ordinanza n. 3130 dell'11 luglio 2024, l'amministrazione era già in possesso del titolo di laurea e relativa valutazione conseguito dalla dott.ssa Federica Tagliabue, poiché presente nel proprio *curriculum vitae* della pagina personale della piattaforma Formez PA. Pertanto, l'asserita verifica e integrazione documentale, avrebbe necessariamente dovuto tener conto di tale dato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In aggiunta, la mancata valutazione dell'esistenza della laurea magistrale a ciclo unico conseguita dalla dott.ssa Tagliabue sarebbe manifestamente contraddittoria, poiché tale titolo è requisito di ammissione al Concorso. Dunque, delle due l'una: (i) o la Commissione avrebbe dovuto escludere la ricorrente per mancata trasmissione del titolo, fatto non verificatosi in concreto; oppure (ii) avendo ritenuto di attribuire un punteggio, la Commissione ha certamente considerato il requisito della Laurea Magistrale in Giurisprudenza come esistente e valido ai fini dell'ammissione; dunque, tale requisito doveva essere oggetto di attribuzione del relativo punteggio.

*** **

II. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO CORRETTO ALLA DOTT.SSA FEDERICA TAGLIABUE NELL'AMBITO DELLA GRADUATORIA AGGIORNATA

“ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Nel ricorso proposto

dalla dott.ssa **Federica Tagliabue**- C.F. TGLFRC96E46C933X, nata a Como, il 6 maggio 1996, residente a Milano (MI), piazzale Cantore n. 4 (20123), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. **Alexandra Marrazzo** (C.F. MRRLND96A59A192P - PEC: alexandra.marrazzo@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Properzio n. 5 (FAX: 02.80.51.733), nonché al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata;

- Ricorrente -

contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Ministero per la Pubblica Amministrazione - Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Ministero per la Pubblica Amministrazione - Commissione Interministeriale Ripam, FormezPA**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;

- Amministrazioni intime -

e nei confronti

- della **dott.ssa Paola Capalbo** (C.F. CPLPLA70P67F205F);

- del **dott. Flavio Terreri** (C.F. TRRFLV86M22F205M).

- Controinteressati -

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

anche a mezzo di idonee misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.,

- della graduatoria adottata dalla Commissione RIPAM, pubblicata in data 15 giugno 2024, relativa al "Concorso pubblico, per titolo ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia – Graduatoria dei vincitori. Codice MI – Distretto della Corte di Appello di Milano n. 347 unità" (**doc. 6**), **nella parte in cui stabilisce il punteggio della ricorrente e determina la sua posizione in graduatoria**;

- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno, con cui sono state approvate le graduatorie di concorso ed è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato

fino al 30 giugno 2026, dei candidati vincitori del Concorso (doc. 10), **nella parte in cui comporta un posizionamento errato della ricorrente nella graduatoria:**

- del verbale del 20 giugno 2024 nella parte in cui il Ministero della Giustizia ha assegnato la ricorrente alla sede del Tribunale di Como anziché a quella della Corte d'Appello di Milano (doc. 14);

- l'avviso di convocazione per il 20 giugno 2024 presso i rispettivi Distretti di appartenenza **nella parte in cui prevede che** “La mancata sottoscrizione del contratto e la mancata immissione in servizio, nel luogo e tempo sopra indicati, in assenza di motivata, idonea e tempestiva giustificazione, sarà considerata rinuncia all'assunzione nel profilo di Addetto all'Ufficio per il processo” (doc. 11);

- della bozza di Contratto di lavoro del Ministero della Giustizia, trasmesso ai vincitori in data 20 giugno 2024 (doc. 15), **nella parte in cui impone la sottoscrizione del contratto entro il 21 giugno 2024 a pena di decadenza:**

- della comunicazione di differimento pervenuta in data 21 giugno 2024, **nella parte in cui impone di sottoscrivere il contratto entro la data del 28 giugno 2024** (doc. 18);

- del Bando (doc. 1) **nella parte in cui impone di compilare il curriculum vitae:**

- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, ivi inclusi, ove occorrer possa: i verbali di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione (non in possesso della ricorrente) nella parte in cui attribuiscono un punteggio scorretto alla ricorrente; i verbali di attribuzione dei punteggi agli altri partecipanti alla procedura presso il distretto della Corte d'Appello di Milano.

*** **

FATTO

*** **

1. La Commissione Interministeriale RIPAM ha indetto un “concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia” (di seguito il “**Concorso**”), di cui 347 unità da inquadrare presso il Distretto della Corte d'Appello di Milano (doc. 1, “**Bando**”);

2. *Ai sensi dell'art. 2, lett. i) del Bando, è requisito di ammissione al Concorso il possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza o di altra laurea nelle facoltà ivi indicate (doc. 1, p. 9);*
3. *Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del Bando, all'atto della registrazione l'interessato deve compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (doc. 1, p. 12);*
4. *Al contempo, le Faq pubblicate sul portale dell'amministrazione resistente in relazione al Bando dispongono che "Il curriculum vitae non va trasmesso in PDF né allegato alla domanda di partecipazione, bensì si compila attraverso il format presente sul portale inPA posto che, come previsto dal bando, la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale InPA, non essendo ammesse altre forma di compilazione e di invio" (doc. 2, p.2 , "Faq");*
5. *In base all'art. 6, co. 3, lett. a, la valutazione dei titoli è effettuata mediante l'assegnazione di **3 punti** per coloro che hanno riportato una **votazione di laurea pari a 110/110 con lode** (doc. 1, p. 17);*
6. *In aggiunta, "**Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati"** (doc. 1, p. 17);*
7. *Inoltre, in base all'art. 6, co. 3, lett. b), sono attribuiti ulteriori **2 punti** per coloro che hanno conseguito il **titolo di studio della laurea magistrale a ciclo unico**, anziché della mera laurea triennale sufficiente per accedere al Concorso (doc. 1, p. 18);*
8. *Ulteriormente, in base all'art. 6, co.3, lett. c), del Bando, sono assegnati ulteriori **3 punti** per coloro che hanno conseguito l'**abilitazione alla professione di avvocato** (doc. 1, p. 18);*
9. *In data 22 aprile 2024 la dott.ssa Federica Tagliabue ha presentato domanda per l'ammissione al Concorso, acquisita dal sistema con codice CGVS9QDM2N (doc. 3, "**Domanda**");*
10. *La ricorrente ha inserito il proprio curriculum compilato sulla pagina personale di Formez PA indicando all'atto della registrazione il titolo di **laurea in giurisprudenza magistrale a ciclo unico conseguito dalla dott.ssa Federica Tagliabue nell'anno 2020 con una votazione pari a 110/110 con lode** (doc. 4, "**Pagina personale Formez P.A.**"). La ricorrente risulta altresì attualmente iscritta all'ordine degli Avvocati di Milano. Sulla base dei titoli citati*

- e in virtù dell'art. 6 del Bando, alla ricorrente spetterebbero 11 punti aggiuntivi al punteggio conseguito all'esito della prova scritta.
11. In data 31 maggio 2024 la dott.ssa Federica Tagliabue è stata ammessa al Concorso ed è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta (doc. 5, "**Lettera di partecipazione**"). Tale prova si è svolta in data 6 giugno 2024 ed è stata positivamente superata dalla ricorrente con una votazione pari a 21,75 (doc. 5-bis, "**Esito prova scritta**").
 12. In data 15 giugno 2024 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del Concorso del Distretto della Corte d'Appello di Milano, in base alla quale **la ricorrente risulta idonea e vincitrice** (doc. 6, "**Graduatoria vincitori Distretto della Corte d'Appello di Milano**").
 13. A causa dell'errata valutazione dei titoli, la dott.ssa Federica Tagliabue risulta aver conseguito un punteggio pari a **24,75, anziché di 32,75**, con conseguente posizionamento in graduatoria al n. 339 su 347.
 14. Da un elementare calcolo matematico, risulta che l'amministrazione abbia attribuito alla ricorrente solamente i 3 punti riferibili l'abilitazione all'esercizio della professione forense (che sommati ai 21,75 della prova scritta, conducono proprio al punteggio attribuito pari a 24,75); al contrario, **non siano considerati (i) né i 2 punti per la laurea magistrale a ciclo unico (ii) né i 3 punti della votazione di laurea pari a 110/110 con lode, (iii) né gli ulteriori 3 punti che derivano dal raddoppio della votazione riportata poiché la laurea è stata conseguita negli ultimi 7 anni** (doc. 7, "**Certificato di Laurea**"). Pertanto, l'errata valutazione dei titoli ha comportato la **mancata attribuzione di 8 punti** che, ove correttamente calcolati, comportano un **posizionamento in graduatoria alla posizione n. 113 anziché al n. 339, con ben 226 posizioni di differenza**.
 15. Tale errato posizionamento in graduatoria comporta gravi e lesive ripercussioni poiché idoneo ad alterare in sfavore della ricorrente la scelta della sede ove svolgere il proprio incarico all'interno delle svariate sedi all'interno del Distretto della Corte d'Appello di Milano.
 16. Nello specifico, i 347 posti disponibili del Concorso nel Distretto della Corte d'Appello di Milano sono così suddivisi per sedi (doc. 8, "**Distribuzione posti per sede**"):
 - (i) Milano, Corte d'Appello, n. 66 posti;
 - (ii) Milano, Tribunale di Milano, 117 posti;
 - (iii) Tribunale di Busto Arsizio, 12 posti;
 - (iv) Tribunale di Como, 24 posti;
 - (v) Tribunale di Lecco, 8 posti;
 - (vi) Tribunale di Lodi, 19 posti;

- (vii) Tribunale di Monza, 36 posti;
- (viii) Tribunale di Pavia, 24 posti;
- (ix) Tribunale di Sondrio, 9 posti;
- (x) Tribunale di Varese, 32 posti.

17. Appare quindi evidente che **il corretto posizionamento in graduatoria della ricorrente al posto n. 113 le avrebbe automaticamente consentito di scegliere uno dei 183 posti a disposizione presso la città e la sede di Milano;**
18. Per questi motivi, in data 18 giugno 2024, la dott.ssa Federica Tagliabue ha presentato all'amministrazione, a mezzo pec¹, un'istanza di correzione in autotutela dell'errata valutazione dei titoli, indicando con precisione e completezza i motivi della doglianza e il corretto calcolo del punteggio (**doc. 9, "Istanza di correzione in autotutela"**);
19. Con provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno, è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati vincitori del Concorso, tra cui la presente ricorrente (**doc. 10, "Provvedimento di assunzione"**);
20. In data 19 giugno 2024, l'Ufficio III – Concorsi e inquadramenti – del Ministero della Giustizia ha inviato ai vincitori, con un solo giorno di preavviso, l'avviso di convocazione per il 20 giugno 2024 presso i rispettivi Distretti di appartenenza al fine di procedere con (i) l'assegnazione della sede all'interno del Distretto e (ii) la sottoscrizione del contratto, precisando che **"La mancata sottoscrizione del contratto e la mancata immissione in servizio, nel luogo e tempo sopra indicati, in assenza di motivata, idonea e tempestiva giustificazione, sarà considerata rinuncia all'assunzione nel profilo di Addetto all'Ufficio per il processo"** (**doc. 11, "Avviso di convocazione"**);
21. In data 20 giugno 2024, la dott.ssa Federica Tagliabue si è regolarmente presentata presso la Corte d'Appello di Milano e ha riscontrato che altre due colleghe, la dott.ssa Rita Triolo e la dott.ssa Rossella Bonomo avevano riscontrato problematiche nella valutazione dei punteggi, seppur con errori di minore incidenza. Le stesse hanno interloquito in sede con il dirigente amministrativo della Corte d'Appello di Milano e con il direttore amministrativo del Tribunale di Milano, entrambi membri della commissione per la designazione delle sedi, inoltrando le rispettive istanze di rettifica (**doc. 12, "Inoltro istanza di rettifica"**);
22. Tali soggetti hanno inizialmente sospeso la procedura di assegnazione delle sedi in attesa di un riscontro da parte della responsabile del procedimento de quo, che ha confermato che le istanze pervenute erano state prese in carico dalla Commissione esaminatrice che avrebbe

¹ Le comunicazioni a mezzo pec sono state inviate all'indirizzo indicato pec indicato nel bando "protocollo@pec.formez.it", nonché all'ulteriore indirizzo "concorsoup3946@formez.it", comunicato dal centralino del Ministero della Giustizia.

- riesaminato le posizioni entro il giorno successivo, 21 giugno 2024, precisando che “**gli effetti di qualsivoglia determinazione sarebbero stati portati ad esecuzione anche successivamente alla scelta della sede**” (doc. 13, “Comunicazione a dott.ssa Triolo”);
23. Dunque, su indicazione del dirigente amministrativo della Corte d’Appello di Milano e sottoscrizione di quest’ultimo, in data 20 giugno 2024, la ricorrente ha dovuto **sottoscrivere con riserva l’assegnazione della sede** – vale a dire **Como**, essendo esauriti i posti presso la sede di Milano -, specificando che era pendente un’istanza di rettifica della valutazione dei punti assegnati in autotutela e che **alla sua corretta posizione in graduatoria risultavano ancora disponibili tutte le sedi, tra cui quella della Corte d’Appello di Milano ambita dalla dott.ssa Federica Tagliabue** (doc. 14, “Assegnazione sede con riserva”);
24. Pare opportuno evidenziare da subito che, per espressa previsione del contratto di lavoro relativo al Concorso, l’assunzione presso una sede implica “**l’obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per l’intero periodo di durata del presente contratto**” (doc. 15, p. 4, lett. L., “Contratto di lavoro”);
25. In data 21 giugno 2024, la dott.ssa Federica Tagliabue ha sollecitato l’amministrazione circa la propria istanza di rettifica della valutazione del punteggio (doc. 16, “Comunicazione di sollecito”), anch’essa mai riscontrata e ha richiesto il differimento per la presa in possesso dell’incarico e la firma del relativo contratto di assunzione al **28 giugno 2024, ultima data utile per la stabilizzazione** (doc. 17, “Istanza di differimento”), immediatamente concessa (doc. 18, “Conferma di differimento”);
26. Inoltre, sempre in data 21 giugno 2024, la ricorrente, al fine di evitare che la mancata immissione in servizio fosse considerabile come rinuncia del contratto di lavoro, si è recata presso il Tribunale di Como, come risulta dal relativo verbale in cui si legge espressamente che “**Compare la dott.ssa Federica Tagliabue che dichiara di aver formulato contestazione in ordine al punteggio rinconosciute e di aver chiesto il differimento della propria presa di possesso. Si dà atto che tale differimento è stato concesso dal Ministero come da pec che si allega in copia al verbale**” (doc. 19, “Verbale Tribunale di Como”);
27. In ultimo, in data 24 giugno 2024, la ricorrente ha nuovamente sollecitato l’amministrazione, allegando il differimento e evidenziando l’urgenza della questione sollevata (doc. 20, “Secondo sollecito”), senza ricevere risposta alcuna;
28. Alla luce di quanto esposto, l’operato della Commissione nella valutazione dei titoli appare illegittimo, onde si invoca l’intervento di codesto ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, per le seguenti ragioni in

*** **

DIRITTO

*** **

PREMESSA: SULL'INTERESSE A RICORRERE

Come anticipato, la ricorrente è attualmente classificata al 339° posto in una graduatoria destinata a premiare 347 vincitori: la posizione sarebbe dunque utile.

Senonché, per un verso, le vicende del concorso sono state già così travagliate da lasciar prevedere una nuova serie di ricorsi, volti a modifiche della graduatoria; e dinanzi a tali ricorsi, sarebbe materialmente impossibile per l'odierna ricorrente proporre in ciascuno un ricorso incidentale volto a vedersi attribuire il giusto punteggio.

D'altro canto, e in ogni caso, la dott.ssa Tagliabue ha certamente un interesse a vedersi riconosciuto il giusto posizionamento in graduatoria, in posizione molto più elevata rispetto a quella illegittimamente stabilita dalla Commissione.

Trattandosi di risultato che riguarda anzitutto la destinazione di servizio -con importanti ripercussioni sull'organizzazione della vita lavorativa e personale della ricorrente-, nonché il prestigio personale e professionale dei candidati: non è certo irrilevante essere classificata al 339° ovvero al 133° posto.

Ed è pacifico che l'ottenimento della sede lavorativa presenta costituisca interesse meritevole di tutela: tanto che all'aumentare del punteggio attribuito -e del correlato posizionamento in graduatoria- aumenta la possibilità del concorrente di svolgere le funzioni relative all'incarico conseguito presso la sede prescelta in fase di registrazione (cfr. TAR Liguria, sez. II, 5 novembre 2015, n. 883).

E, nel caso specifico, come già evidenziato nella parte in fatto, la ricorrente soddisfa pienamente i requisiti che le consentirebbero di ottenere un punteggio tale da sottoscrivere il contratto presso la sede ambita -ossia la Corte d'Appello di Milano- e non quella attualmente assegnata -ossia il Tribunale di Como-.

Ed è altresì noto che il prestigio professionale rappresenta un interesse pienamente meritevole di tutela e tale da legittimare la proposizione di un gravame.

Ciò premesso, al fine di prevenire dubbi e anticipare eccezioni, può procedersi nella esposizione dei motivi di censura degli atti gravati.

*** **

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 241/1990 E DEGLI ART. 43 E 46 DEL D.P.R. 445/2000. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E LEALE COLLABORAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA,

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE

I.a) Violazione dell'art. 6 del Bando

L'art. 6, co. 3, lett. a, del Bando dispone che la valutazione dei titoli è effettuata mediante l'assegnazione di **3 punti** per coloro che hanno riportato una **votazione di laurea pari a 110/110 con lode**, prevedendo altresì che «qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito **non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda** di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, **i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati**».

Il successivo art. 6, co. 3, lett. b), attribuisce ulteriori **2 punti** a coloro che hanno conseguito il **titolo di studio della laurea magistrale a ciclo unico**, anziché della mera laurea triennale sufficiente per accedere al Concorso (doc. 1, p. 18).

In virtù delle prescrizioni vincolanti del bando e delle *Faq* ministeriali, la ricorrente ha autocertificato il possesso del Diploma di Laurea di Giurisprudenza a Ciclo Unico con la votazione di 110 e lode su 110; inserendo altresì il titolo sul portale *Formez* utilizzato ai fini della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura (cfr. doc. 4).

A fronte dei criteri individuati dalla *lex specialis*, la ricorrente aveva titolo di ottenere:

- i) **3 punti** per la votazione di **110 lode /110**;
- ii) **ulteriori 3 punti** per aver conseguito il **titolo entro i 7 anni** precedenti all'indizione della procedura;
- iii) **2 punti** per il mero conseguimento del **Diploma di Laurea di Giurisprudenza a Ciclo Unico**;
- iv) **3 punti** per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Senonché, in totale spregio dei criteri fissati dalla *lex specialis* e in radicale difetto di istruttoria, l'amministrazione ha preteso di attribuire alla ricorrente un punteggio di **solì 3 punti** per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (in aggiunta ai 21,75 punti ottenuti per la prova scritta); il che si è tradotto nell'attribuzione di **solì 24,75 punti anziché di 32,75**.

La mancata valutazione del punteggio relativo al Diploma di Laurea di Giurisprudenza a Ciclo Unico costituisce un macroscopico travisamento dei presupposti da parte dell'amministrazione, e si traduce nella violazione della *lex specialis* della procedura selettiva laddove

l'amministrazione: i) si è vincolata ad attribuire 3 punti per il Diploma di Laurea di Giurisprudenza a Ciclo Unico con votazione pari a 110 lode/110; ii) raddoppiare il punteggio per il titolo conseguito a una distanza di non più di 7 anni dalla data di indizione della procedura; iii) attribuire un punteggio di 2 punti per il mero conseguimento del Titolo.

Sul che, la carenza di istruttoria appare ancora più lampante e si traduce nella manifesta illogicità della condotta dell'amministrazione procedente: a fronte dell'attribuzione del punteggio per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, in ottemperanza ai principi di buona fede e correttezza, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per comprendere quantomeno le ragioni che avrebbero escluso la possibilità di attribuire un punteggio al Diploma di Laurea di Giurisprudenza a Ciclo Unico; che, come noto, costituisce requisito necessario ai fini dell'Abilitazione all'esercizio della professione Forense.

*Ancora, e a maggior ragione, si rammenta che il Bando prevedeva tra i requisiti di ammissione il conseguimento di un titolo di Laurea: sul che appare finanche paradossale e contraddittoria la pretesa dell'amministrazione di non attribuire un punteggio al Titolo allegato dalla ricorrente **nonostante l'ammissione alla procedura sia fondata proprio sul conseguimento del medesimo Titolo.***

*A dispetto delle molteplici richieste avanzate dalla ricorrente, l'amministrazione **non si è fatta carico dei dovuti approfondimenti istruttori e non ha mai riscontrato le richieste del cliente.** Il che si riflette -ancora una volta- sulla radicale violazione dei più elementari doveri di buona fede e correttezza che devono informare il rapporto tra pubblico e privato.*

*

I.b) Violazione dell'art. 18 della Legge 241/1990 e dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000

A mente dell'art. 18, co. 2 della L. 241/1990, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso, o in possesso di altre amministrazioni e sono tenute «ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47» (art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000).

*La Commissione avrebbe dovuto dunque **non solo** tener conto dell'autodichiarazione circa il possesso del Diploma di Laurea di Giurisprudenza a Ciclo Unico da parte della ricorrente e dell'inserimento dei dati relativi al conseguimento del Titolo nel portale Formez, **ma avrebbe addirittura dovuto** acquisire d'ufficio le informazioni ivi contenute; specie in ragione del fatto che la partecipazione alla procedura imponeva la registrazione al portale Formez, che contiene dati a completa disposizione dell'amministrazione procedente.*

Nella specie, la **dichiarazione del possesso del titolo** non solo era già in possesso di altra amministrazione: **bensì era proprio nel pieno possesso dell'amministrazione procedente** (doc. 4), in virtù dell'inserimento sul portale Formez ai fini dell'inoltro dell'istanza di partecipazione alla procedura e al successivo svolgimento.

Al più, e a tutto voler concedere, laddove la Commissione avesse ritenuto le dichiarazioni del ricorrente incomplete avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Ciò anche considerato che ormai da tempo, coerentemente con i principi di buona fede e correttezza, è ammesso il soccorso istruttorio «qualora dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili» (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759; Consiglio di Stato, V, 22 novembre 2019, n. 7975 e 21 novembre 2022, n. 10241).

Senonché, ancora una volta l'amministrazione è rimasta inerte nonostante i plurimi solleciti della ricorrente, in radicale spregio dei doveri di correttezza e buona fede.

*

In conclusione, la pretesa dell'amministrazione di non attribuire valenza al Titolo posseduto dalla ricorrente:

i) **anzitutto**, contrasta frontalmente con la disciplina cui l'amministrazione si è auto-vincolata nell'attribuzione dei punteggi; ossia con l'art. 6 del Bando;

ii) **ancora**, contravviene ai più elementari canoni di logicità e non contraddittorietà dell'azione amministrativa;

iii) **inoltre**, costituisce violazione dei principi sottesi all'istituto del soccorso istruttorio, ossia i diritti di partecipazione procedimentale del privato e i doveri di buona fede e correttezza che devono informare il rapporto giuridico amministrativo;

iv) **ulteriormente**, costituisce violazione della disciplina che impone l'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'amministrazione, senza inutili aggravii a carico del privato;

v) **infine, e soprattutto**, l'inerzia dell'amministrazione a fronte delle ripetute istanze di rettifica ha sostanzialmente imposto alla ricorrente la presentazione del presente ricorso, in spregio al principio di leale collaborazione.

A riprova dell'illegittimità della condotta tenuta dall'amministrazione procedente, pare appena il caso di soggiungere che con decreto n. 2715 del 20 giugno 2024, codesto Ecc.mo TAR ha ac-

colto l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. in relazione al ricorso di un candidato per mancata valutazione della laurea in giurisprudenza, salvo quest'ultimo essere idoneo ma non vincitore.

II. ISTANZA DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 10, C.P.A.

Da quanto precede emerge la sussistenza del fumus del presente ricorso.

Per quanto riguarda il periculum, l'irreparabilità del pregiudizio discende dalla prevedibile durata del giudizio, rispetto all'esigenza della ricorrente di avere certezza sulle sorti della valutazione dei titoli presentati e dunque del suo posizionamento in graduatoria ai fini della sottoscrizione del contratto di assunzione.

La questione in esame presenta i caratteri di estrema gravità e urgenza, per cui la dilatazione della trattazione della domanda cautelare fino alla data della camera di consiglio non consentirebbe di prevenire il pregiudizio grave e irreparabile che incombe sulla posizione della ricorrente.

*In primis, la dott.ssa Federica Tagliabue ha già ottenuto un **provvedimento di differimento** della presa di servizio da parte del Ministero di Giustizia **fino al 28 giugno 2024**, data in cui la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro presso una sede del Distretto della Corte d'Appello di Milano sarà considerata rinuncia dell'incarico.*

Si rammenta che la sottoscrizione del contratto di lavoro presso una sede lavorativa differente rispetto a quella a cui la ricorrente avrebbe diritto comporta l'accettazione del vincolo contrattuale a permanere nella sede per l'intera durata del contratto, essendo precluso qualsivoglia trasferimento.

*In secundis, entro il 28 giugno 2024 l'amministrazione procederà con le operazioni di **scorrimiento della graduatoria per gli idonei non vincitori**, su base sia distrettuale sia nazionale, pregiudicando così la posizione della **ricorrente già vincitrice** del Concorso.*

*Ulteriormente e soprattutto, **la data del 28 giugno 2024 è l'ultima data utile per prendere servizio in tempo utile per accedere alla procedura di stabilizzazione**. Infatti, sulla base dell'art. 22 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100) "in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il **Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ((primo periodo, e)) dell'articolo 13, **che hanno lavorato per*****

almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026”.

Pertanto, l'immissione in servizio dopo il 30 giugno 2024 (domenica), non garantisce a coloro che prenderanno possesso successivamente a tale data uno dei requisiti previsti dalla legge per la stabilizzazione.

III. ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.

Ricorrono altresì i presupposti di estrema gravità e urgenza per l'adozione del decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a., posto che, alla luce di quanto precede, la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile (non prima di metà luglio 2024) vanificherebbe la tutela azionata dalla ricorrente con il presente ricorso.

Dal che l'estrema urgenza, a fronte della quale si invoca un intervento immediato da parte dell'Ecc.mo Presidente del TAR Lazio.

IV. ISTANZA ALL'ILL.MO PRESIDENTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Dato l'oggetto del presente ricorso e gli effetti che l'auspicato accoglimento del gravame produrrebbe su un numero elevato di soggetti (347 vincitori), appare opportuno che l'atto introduttivo sia notificato a tutti i soggetti che sono risultati vincitori nella graduatoria pubblicata in data 15 giugno 2024.

Tuttavia, considerato l'elevato numero di soggetti, la notificazione del ricorso risulterebbe particolarmente gravosa.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ill.mo Presidente voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, del Ministero della Pubblica Amministrazione ovvero della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se del caso indicandone le modalità, ovvero individuando altra e diversa forma di pubblicazione.

*** **

Tutto ciò premesso, la **Dott.ssa Federica Tagliabue**, ut supra, con ogni più ampia riserva di ul-

teriormente dedurre, produrre ed eccepire, conclude affinché codesto Ill.mo TAR, contrariis rejectis, voglia così giudicare:

*- l'Ill.mo Signor Presidente del TAR Lazio, con provvedimento assunto in composizione monocratica e **inaudita altera parte**, voglia adottare le opportune misure cautelari, ivi incluso:*

*a) nelle more della fissazione dell'udienza cautelare, il **riconoscimento** con riserva del punteggio di 32,75 nei confronti della ricorrente ai fini della stipula del contratto presso la Corte d'Appello di Milano ovvero disporre il **remand** all'amministrazione procedente affinché si pronunci **entro e non oltre la data del 28 giugno 2024** in ordine alla corretta attribuzione del punteggio, per non decadere dai requisiti previsti dalla procedura di stabilizzazione;*

*b) in subordine, **sospendere** l'efficacia: i) della graduatoria, ii) del contratto di lavoro trasmesso dal Ministero della Giustizia (doc. 15), iii) del provvedimento di assunzione (doc. 10), iv) del verbale di assegnazione della sede (doc. 14), v) dell'avviso di convocazione (doc. 11), senza che ciò determini la decadenza dal diritto di sottoscrivere il contratto, onde consentire la stipula del contratto presso la sede prescelta;*

- l'Ill.mo Signor Presidente del TAR Lazio voglia autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero, ovvero indicando le modalità di notificazione;

- codesto Ill.mo TAR, contrariis rejectis, voglia così giudicare:

• **in sede cautelare:**

- disporre il remand all'amministrazione procedente per l'attribuzione del punteggio corretto;

- disporre la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., previa audizione del sottoscritto difensore in Camera di Consiglio;

• **nel merito:**

- dichiarare illegittimi e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati; ordinare all'amministrazione procedente di riformare la graduatoria definitiva rivalutando correttamente i titoli allegati dal ricorrente.

- condannare l'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito

dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa della ricorrente e, in ogni caso, di ogni altro danno che ci si riserva di provare nella opportuna sede di merito.

Con vittoria di spese e compensi, anche per la fase cautelare.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che il contributo unificato ammonta a € 325,00; tuttavia, la ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato.

Si producono i seguenti documenti:

A. Procura alle liti

1. Bando

2. Faq

3. Domanda

4. Pagina personale Formez P.A.

5. Lettera di partecipazione

5-bis. Esito prova scritta

6. Graduatoria vincitori Distretto della Corte d'Appello di Milano

7. Certificato di Laurea

8. Distribuzione posti per sede

9. Istanza di correzione in autotutela

10. Provvedimento di assunzione

11. Avviso di convocazione

12. Inoltro istanza di rettifica

13. Comunicazione a dott.ssa Triolo

14. Assegnazione sede con riserva

15. Contratto di lavoro

16. Comunicazione di sollecito

17. Istanza di differimento

18. Conferma di differimento

19. Verbale Tribunale di Como

20. Secondo sollecito

Milano-Roma, 26 giugno 2024

Avv. Alexandra Marrazzo”

III. ISTANZA ALL'ILL.MO PRESIDENTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In considerazione dell'oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, al pari del ricorso originario, e gli effetti che l'auspicato accoglimento del gravame produrrebbero su un numero elevato di soggetti, appare opportuno che l'atto introduttivo sia notificato a tutti i soggetti "idonei non vincitori" coinvolti dallo scorrimento della graduatoria presso la Corte d'Appello di Milano sulla base dei provvedimenti impugnati in questa sede.

Tuttavia, considerato l'elevato numero di soggetti e la difficoltà nell'individuazione di ciascuno, la notificazione del ricorso risulterebbe particolarmente gravosa.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ill.mo Presidente voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, del Ministero della Pubblica Amministrazione ovvero della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se del caso indicandone le modalità, ovvero individuando altra e diversa forma di pubblicazione.

Tutto ciò premesso, la **Dott.ssa Federica Tagliabue**, *ut supra*, conclude allo stato e con riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire, affinché codesto ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

- nel merito: **accogliere** il ricorso principale, richiamando integralmente le conclusioni ivi riportate, integrato da motivi aggiunti, e conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che il contributo unificato ammonta a € 325,00; tuttavia, la ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato.

Si producono i seguenti documenti:

P. Procura alle liti;

22. Verbale n. 12 del 10 giugno 2024;

23. Attribuzione punteggio Tagliabue;

24. Integrazione graduatoria;

25. Provvedimento del 27 giugno 2024;

Milano-Roma, 14 agosto 2024

Avv. Alexandra Marrazzo